

Decreto federale che accorda la garanzia federale alle costituzioni rivedute di taluni Cantoni

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 20 settembre 2002²,

decreta:

Art. 1

La garanzia federale è accordata:

1. Berna

agli articoli 101a e 101b della costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 3 marzo 2002;

2. Uri

agli articoli 54 e 92 lettera f della costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 2 dicembre 2001;

3. Zugo

all'articolo 78 capoverso 3 della costituzione cantonale, accettato nella votazione popolare del 10 giugno 2001;

4. Soletta

agli articoli 43 capoverso 3, 66, secondo periodo e 67 capoverso 2 della costituzione cantonale, accettato nella votazione popolare del 3 marzo 2002;

5. Appenzello Interno

all'articolo 7^{ter} capoverso 1 della costituzione cantonale, accettato nella Landsgemeinde del 28 aprile 2002;

6. Argovia

ai paragrafi 62 capoverso 1 lettere b, e, 63 capoverso 1- 3, 78 capoversi 1 e 4, 91 capoverso 2^{bis} e 128 capoverso 5 della costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 2 giugno 2002;

¹ RS 101

² FF 2002 5948

7. Ginevra

agli articoli 53A e 54 capoverso 2 lettera a della costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 2 dicembre 2001, e agli articoli 158 capoverso 1 e 158B capoverso 1 della costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 3 marzo 2002.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà al referendum.